

Messaggio

numero	data	Dipartimento
6721	12 dicembre 2012	ISTITUZIONI
Concerne		

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 4 giugno 2012 presentata nella forma elaborata da Giorgio Pellanda per la modifica dell'art. 51 della Legge organica comunale (Modi e tempi di convocazione del Consiglio comunale)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

l'iniziativa in discussione è volta a modificare l'art. 51 cpv. 1 LOC, che tratta delle modalità di convocazione del Consiglio comunale e ha il seguente tenore:

art. 51 cpv. 1

¹Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal presidente d'intesa con il municipio, con avviso all'albo comunale e comunicazione personale scritta ad ogni consigliere con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno. In caso di disaccordo sulla data di convocazione del consiglio comunale, prevale l'opinione del presidente.

L'iniziativa chiede un'aggiunta finale al capoverso nel senso (parte in grassetto):

*... omissis ... In caso di disaccordo sulla data di convocazione del consiglio comunale, prevale l'opinione del presidente. **La data scelta dal Presidente del Consiglio comunale può discostarsi al massimo di 10 giorni rispetto a quella proposta dal Municipio; in caso di mancata convocazione entro il citato lasso di tempo, prevale la proposta del Municipio.***

I. INTENDIMENTI ALLA BASE DELL'INIZIATIVA

L'iniziativa prende spunto da una situazione concreta capitata in un Comune immediatamente prima della fine della scorsa legislatura, per cui il Presidente del Consiglio comunale si è rifiutato di convocare una seduta straordinaria di Consiglio comunale (CC). La vicenda ha effettivamente richiesto l'intervento della Sezione Enti locali (SEL); il Presidente in questione - ad onor del vero senza grosse reazioni dei gruppi politici locali - non ha però dato seguito alle indicazioni prima dell'Esecutivo e poi della SEL, motivando la sua posizione con l'opportunità di far discutere e deliberare sugli oggetti pendenti il Consiglio comunale della nuova legislatura 2012-2016.

Per superare simili posizioni di intransigenza l'iniziativa suggerisce da una parte che il Presidente abbia un margine limitato di 10 giorni per scostarsi dalla proposta municipale di data della seduta; dall'altra se non fosse possibile superare le divergenze fra Presidente e Municipio che abbia precedenza la data proposta dal Municipio.

II. IL QUADRO GIURIDICO ATTUALE

L'art. 51 cpv. 1 LOC è stato modificato in occasione della revisione della Legge organica comunale decisa dal Gran Consiglio il 3 febbraio 1999 e entrata in vigore il 1. gennaio 2000.

La precedente versione del capoverso già prevedeva una competenza del Presidente a convocare, secondo determinate modalità, le sedute di Consiglio comunale; il disposto prevedeva altresì che in caso di disaccordo prevalesse l'opinione del Presidente.

La posizione predominante del Presidente aveva creato in un qualche caso attriti fra Municipio e Presidente del Consiglio comunale. In occasione della revisione del 1999 all'art. 51 cpv. 1 LOC era pertanto stato aggiunto il disposto per il quale la posizione del Presidente è predominante unicamente per la data; la stessa non ha tuttavia precedenza quo all'ordine del giorno delle sedute, la cui formulazione compete al Municipio in linea con la prerogativa dell'art. 50 cpv. 1 let. a LOC.

In quell'occasione si è voluto in sostanza fare in modo che il Presidente non potesse “... *omissis* ... *inibire l'esercizio del diritto di iniziativa municipale impedendo l'inserimento di proposte all'ordine del giorno, né a maggior ragione, inserire d'ufficio trattande senza l'accordo del Municipio.*” (cfr. Messaggio governativo n. 4671 del 27 agosto 1997, commento alle modifiche agli art. 51 e 20 LOC).

III. L'OPINIONE DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA PROPOSTA DELL'INIZIATIVA

Va innanzitutto precisato che casi di non risolubile conflitto fra Municipio e Presidente quali quelli alla base dell'iniziativa sono molto sporadici.

A ben vedere questi casi non si esauriscono a divergenze fra il solo Presidente e il Municipio; piuttosto coinvolgono tutto il Consiglio comunale, ovvero i suoi gruppi che sostengono o perlomeno non si oppongono all'agire del Presidente, come dovrebbe invece essere se essi ritengono che questi con il suo rifiuto precluda al consesso legislativo l'esercizio di sue competenze.

Per il resto eventuali contrapposizioni iniziali fra Presidente del Consiglio comunale e Municipio sulla data di convocazione di una seduta di Legislativo vengono pressoché sempre risolte con una concertazione a livello locale. Così deve anche essere, in presenza di Comuni e soprattutto di amministratori comunali consapevoli che aspetti del genere sono da comporre autonomamente a livello locale. Per le sedute ordinarie va poi aggiunto che il Presidente è in ogni caso vincolato, come il Municipio, ai termini dell'art. 49 LOC.

L'iniziativa mira a circoscrivere lo spazio di manovra del Presidente del Consiglio comunale nella fissazione della data di convocazione del Consiglio comunale, lasciandogli un margine di azione di 10 giorni, ritenuto che poi ha la preminenza la data proposta dal Municipio.

Ciò avrebbe il pregio di sbloccare situazioni di impasse, quando la diatriba riguarda la stretta questione della data di tenuta della seduta di CC - e meglio se la stessa debba aver luogo qualche giorno prima rispettivamente qualche giorno dopo -, tutti d'accordo tuttavia sull'esigenza di tenere la seduta di CC. Come visto, casi simili di solito si risolvono però spontaneamente. Fissare il margine di 10 giorni appare quindi tutto sommato superfluo.

Più problematici sono indubbiamente i casi in cui il Presidente, con l'avallo esplicito o implicito dei gruppi politici in Consiglio comunale, si rifiuta tout court di convocare una seduta di Consiglio comunale, in particolare una seduta straordinaria. Con ciò il Presidente limita effettivamente il Municipio nel suo ruolo propositivo ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 let. a LOC.

Fattispecie del genere giungono inevitabilmente sul tavolo della Sezione Enti locali, che deve intervenire con le indicazioni di prosecuzione. Queste indicazioni possono andare nella direzione di far convocare il Legislativo dal Vice-Presidente in luogo del Presidente (vedi analogamente art. 6 RALOC); in evenienze - a giudizio dell'Autorità superiore - veramente impellenti in cui è indispensabile una convocazione a breve del Consiglio comunale, è pure ipotizzabile un'autorizzazione al Municipio a convocare il Consiglio comunale; questa deve però essere una misura giustificata da circostanze particolari; nel rispetto del principio della separazione dei poteri, l'attivazione e il funzionamento del Legislativo devono infatti essere garantiti dal Legislativo stesso e dai suoi gremii.

A ogni buon conto interventi dell'Autorità superiore nel senso esposto - pensabili per i pochi casi in cui non si giunge a una composizione delle divergenze a livello locale - sono sempre possibili, anche in assenza di specificazione nell'art. 51 LOC che dia esplicite competenze al Municipio come vorrebbe l'iniziativa.

Restano inoltre riservate le procedure di vigilanza (art. 194 e segg. LOC; art. 197 LOC) nei confronti del Presidente renitente.

III. CONCLUSIONE

Per le ragioni esposte, il Consiglio di Stato propone di non accogliere l'iniziativa parlamentare in oggetto e lasciare quindi invariato l'art. 51 LOC. Per risolvere casi sporadici quali quelli a cui l'iniziativa si ispira, se le circostanze lo impongono appaiono più indicate puntuali indicazioni dell'Autorità superiore sempre possibili in virtù dei disposti degli artt. 194 e segg. LOC.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella